

TARI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Chi deve presentare la dichiarazione

La Tassa sui rifiuti è dovuta da tutti coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti alla tassa quindi sia i possessori, vale a dire i soggetti che dispongono di un locale/area in quanto titolari di un diritto reale sulla stessa (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, ecc.) e sia i detentori, vale a dire i soggetti che dispongono di un locale/area pur non disponendo di un diritto reale sullo stesso (locatario, comodatario, occupante senza titolo, ecc.).

Il tributo deve essere assolto quindi da chi dispone del locale o dell'area. Ad esempio nel caso di un'abitazione concessa in locazione il soggetto passivo sarà il locatario e non il proprietario. Nel caso invece di abitazioni tenute a disposizione da parte del proprietario è ovviamente tenuto al pagamento della tassa il medesimo.

Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso in cui vi sia una pluralità di possessori o di detentori tutti sono soggetti passivi del tributo, con vincolo di solidarietà. In tale caso la dichiarazione deve essere presentata solo da uno di essi.

Casi di obbligo

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi in tutti i casi in cui si verifichi una circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, ed in particolare:

- inizio, variazione o cessazione dell'utenza (per la cessazione deve impiegarsi comunque l'apposito modulo);

- sussistenza, modificazione o cessazione delle condizioni per fruire di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici.

Pertanto, la dichiarazione dovrà presentarsi ad esempio:

- qualora sia stato acquistato un locale suscettibile di produrre rifiuti;

- qualora sia iniziata la detenzione di un locale in seguito alla stipula di un contratto di locazione o di comodato, ovvero senza alcun titolo;

- se ci sono state modificazioni della superficie tassabile dei locali posseduti o detenuti, ovvero una diversa distribuzione degli stessi;

- se ci sono state modificazioni dei dati catastali degli immobili, a seguito di riaccatastamento o modifica degli stessi;

- qualora sia modificato il numero degli occupanti, ove si tratti di soggetti non residenti nell'abitazione ovvero ricorrano le condizioni per l'esclusione dal conteggio di soggetti residenti.

La dichiarazione deve essere presentata anche per i locali NON suscettibili di produrre rifiuti. In tale caso il soggetto passivo è tenuto a fornire elementi obiettivi in grado di comprovare l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti nel locale ovvero idonea documentazione avente il medesimo scopo (es. dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità, distacco di tutte le utenze dei servizi pubblici in rete, ecc.)

Non deve essere presentata la dichiarazione nel caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, qualora si tratti di soggetti residenti nell'abitazione.

La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.

Modalità e termine di presentazione

La dichiarazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, può presentarsi:

- Consegna diretta all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- A mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Tramite posta elettronica certificata. In questo caso, qualora la dichiarazione sia spedita da una PEC non intestata al soggetto dichiarante, deve essere allegata l'incarico alla trasmissione rilasciato dal dichiarante, con allegata fotocopia del documento di identità.

Nel caso di nuove residenze o di mutamenti della stessa nell'ambito del Comune la dichiarazione della TARI, debitamente compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata all'Ufficio Anagrafe insieme all'altra documentazione richiesta per la pratica di residenza.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione ovvero a quello in cui si è verificata la variazione rilevante ai fini del tributo.

La dichiarazione si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data delle ricevute di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo PEC.

Compilazione dei singoli quadri

Nella compilazione della dichiarazione occorre prestare attenzione a riempire tutti i campi obbligatori.

Quadro dati anagrafici

In questo quadro devono essere compilati i seguenti campi:

Nome e Cognome (campo obbligatorio): indicare il nome ed il cognome di colui che sottoscrive la dichiarazione (di norma il soggetto passivo);

Luogo di nascita Nato a (campo obbligatorio): indicare il Comune di nascita;

Data (campo obbligatorio): indicare la data di nascita

Residenza (campo obbligatorio): indicare l'indirizzo di residenza, comprensivo di numero civico ed interno, ove esistente

Codice fiscale (campo obbligatorio): indicare il codice fiscale del dichiarante;

e mail o PEC (campo obbligatorio): indicare prioritariamente l'indirizzo PEC ovvero, se non disponibile, un indirizzo e.mail;

Telefono: indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Se la denuncia è presentata da un soggetto per conto di un altro (es. erede, genitore, tutore, ecc.) ovvero da un soggetto diverso da una persona fisica, devono essere compilati anche i campi seguenti:

Qualifica del dichiarante (campo obbligatorio): indicare la qualifica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione rispetto al soggetto passivo per il quale è presentata la dichiarazione (es: erede, genitore, tutore, rappresentante legale, curatore, liquidatore, ecc.);

Denominazione (campo obbligatorio): indicare il nome e il cognome o la denominazione del soggetto passivo per cui è presentata la dichiarazione;

Sede legale (campo obbligatorio): indicare l'indirizzo completo della sede legale;

Codice fiscale (campo obbligatorio): indicare il codice fiscale del soggetto passivo per cui è presentata la dichiarazione.

Tipologia di denuncia (campo obbligatorio)

Deve essere barrata la casella “Originaria” se si tratta della prima denuncia presentata in relazione al locale; “Variazione” se invece si riferisce a locali già dichiarati.

Data di inizio o di variazione (campo obbligatorio)

Riportare la data di inizio del possesso o della detenzione del/i locale/i ovvero la data in cui si è verificata la modifica rilevante ai fini del tributo.

Descrizione dei locali (campi obbligatori)

Devono essere compilati tanti riquadri per quante sono le unità immobiliari catastali a cui si riferiscono i locali dichiarati. Ad esempio, nel caso di un’abitazione, inclusiva della soffitta, individuata dal Foglio 100, particella 45, sub. 1 e di un garage individuato dal Foglio 100, particella 45, sub. 2, si dovranno compilare 2 riquadri.

Indirizzo: indicare l’indirizzo dell’unità immobiliare, completo di numero civico, eventuale lettera, interno o piano.

Dati catastali: devono essere riportati i dati catastali dell’unità immobiliare, comprensivi di foglio, particella e subalterno e categoria. Tali dati possono essere reperiti mediante una visura catastale ovvero dal contratto di locazione del locale. Si evidenzia che in assenza di tali dati la dichiarazione non può accettarsi. Nel caso in cui il locale non sia accatastato occorre specificare la circostanza nelle *annotazioni*.

Superficie: nel campo *totale mq* deve essere riportato il totale della superficie tassabile del locale. Tale totale deve quindi essere suddiviso nella parte relativa all’*abitazione, al garage, ai fondi ed alle soffitte*.

In relazione alla superficie tassabile si evidenzia che occorre considerare l’intera superficie calpestabile dell’abitazione, **escludendo** balconi, terrazze, verande esterne non chiuse o chiudibili, lastrici solari, **includendo** invece l’intera superficie del garage e dei fondi. La superficie delle soffitte deve essere determinata considerando la parte del locale con altezza superiore o pari a 1,50 metri. Le scale interne devono essere considerate solo per la proiezione orizzontale. Non devono considerarsi nel computo della superficie i locali tecnici (cabine elettriche, vano ascensore, locale contatori) e le rientranze realizzate per soli motivi estetici non fruibili. Non sono soggette al tributo le aree esterne pertinenziali delle abitazioni (parcheggi scoperti esterni, corti, giardini, ecc.).

La superficie calpestabile deve determinarsi considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato

Titolo occupazione: barrare la casella corrispondente al titolo;

Utilizzo inferiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare: barrare la casella qualora l’unità immobiliare sia concessa in detenzione temporanea nel corso dell’anno solare per periodi inferiori a 6 mesi. In tale caso, si ricorda, il tributo deve essere assolto dal proprietario dell’immobile.

Natura occupazione: barrare la casella corrispondente alla natura dell’occupazione;

Destinazione d’uso: barrare la casella corrispondente alla destinazione (abitazione, immobile a disposizione, immobile destinato a uso commerciale, box auto, altri usi)

Numero degli occupanti (campo obbligatorio): indicare il numero degli occupanti l’abitazione. Per determinare il numero degli occupanti l’abitazione:

- Devono considerarsi tutti i soggetti residenti anagraficamente (anche se appartenenti a distinti nuclei familiari anagrafici), inclusi quelli temporaneamente domiciliati altrove, esclusi quelli

che prestano servizio di volontariato o di lavoro all'estero, ricoverati o degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno (in questo caso occorre allegare alla denuncia la documentazione comprovante l'assenza);

- Devono includersi tutti i soggetti dimoranti nell'unità abitativa per almeno 6 mesi all'anno, anche se non residenti. *Nel caso di abitazioni in cui il nucleo familiare di residenza anagrafica, avente un ISEE non superiore a € 15.000,00 annui, sia composto esclusivamente da massimo due soggetti ultrassessantacinquenni o da almeno un soggetto disabile, nel conteggio del numero degli occupanti non si tiene conto di eventuali badanti residenti o dimoranti abitualmente nella medesima unità immobiliare. L'agevolazione si applica a condizione che risultino posti in essere regolari rapporti di lavoro e che siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali o assistenziali. Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione di cui ai precedenti due periodi, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, apposita dichiarazione sostitutiva relativa alle circostanze di cui sopra con allegato l'attestazione ISEE in corso di validità.*

Per le abitazioni occupate da soggetti NON residenti si considera il numero degli occupanti dichiarato dal contribuente. In mancanza, il tributo sarà conteggiato considerando 3 componenti. Si evidenzia, comunque, che laddove il numero degli occupanti dichiarato è inferiore alle risultanze anagrafiche del comune di residenza, è facoltà del Comune applicare quest'ultime in sede di accertamento.

Nel caso in cui siano dichiarate solo cantine, autorimesse, fondi, soffitte, ecc., possedute o detenute da una persona fisica non imprenditore:

- Se trattasi di pertinenza di abitazioni, il numero degli occupanti è il medesimo dell'abitazione;
- Se trattasi di locali non pertinenziali di abitazioni, il numero degli occupanti è pari a 1.

NB: le cantine, autorimesse, fondi, soffitte, ecc. non pertinenziali, possedute o detenute da soggetti diversi dalle persone fisiche non imprenditori, si considerano utenze non domestiche e vanno dichiarate con l'apposito modello. Analogamente le rimesse attrezzi ed i depositi agricoli si considerano utenze non domestiche anche se l'attività agricola non è svolta in forma imprenditoriale (da dichiararsi con l'apposito modello).

Dati relativi agli altri occupanti/utilizzatori (campo obbligatorio): Devono essere indicate le generalità, comprensive di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, dei soggetti occupanti l'abitazione insieme al denunciante.

Eventuale attività economica o professionale svolta nell'abitazione (campo obbligatorio): Indicare l'eventuale attività economico o professionale svolta all'interno dell'abitazione e la superficie ad essa destinata sul totale della superficie dell'abitazione.

Eventuali condizioni agevolabili: barrare la voce che interessa. In particolare:

- *Locali occupati da associazioni (art. 45 reg. com):* si tratta dei locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa. In tale caso è prevista una riduzione del 50% dell'intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati. La riduzione è incrementata al 70% nell'ipotesi

in cui vengano stipulati appositi accordi tra il soggetto utilizzatore ed il comune che consentano a quest'ultimo l'utilizzo diretto gratuito dei predetti locali/aree per le proprie finalità o in favore di altri soggetti individuati dallo stesso comune. Per poter usufruire della riduzione è necessario allegare alla denuncia la documentazione attestante il possesso dei requisiti ovvero apposita dichiarazione sostitutiva.

- *Zona dove non è effettuata la raccolta (art. 37 reg. com):* Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10 dell'art. 38 del regolamento.
Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.
- *Agevolazione badanti (art. 32, c. 2, reg. com):* Nel caso di abitazioni in cui il nucleo familiare di residenza anagrafica, avente un ISEE non superiore a € 15.000,00 annui, sia composto esclusivamente da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni o da almeno un soggetto disabile, nel conteggio del numero degli occupanti non si tiene conto di eventuali badanti residenti o dimoranti abitualmente nella medesima unità immobiliare. L'agevolazione si applica a condizione che risultino posti in essere regolari rapporti di lavoro e che siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali o assistenziali. Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione di cui ai precedenti due periodi, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, apposita dichiarazione sostitutiva relativa alle circostanze di cui sopra con allegato l'attestazione ISEE in corso di validità. Alla dichiarazione deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni sopra indicate.

Note o comunicazioni del contribuente

Occupante precedente: indicare il soggetto che occupava in precedenza il locale

Proprietario: indicare il/i proprietario/i del locale

Altro: eventuali altre annotazioni del contribuente.

Firma: la dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta, anche a mezzo firma digitale.

Sanzioni

Si avverte che in caso di mancata presentazione della dichiarazione nel termine sopra indicato si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 1, comma 696, della L. 147/2013, dal 100% al 200% del tributo non versato, con minimo € 50,00.

Nell'ipotesi di infedeltà dei dati dichiarati invece è irrogabile la sanzione prevista dall'art. 1, comma 697, della L. 147/2013, dal 50% al 100% del tributo non versato, con minimo € 50,00.

Ravvedimento

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 100% al 200% del tributo non versato, con minimo € 50,00, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia

stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione **ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE** provvedendo, entro suddetto termine a presentare la dichiarazione omessa indicando tra le annotazioni la dicitura “*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione*”. In questa ipotesi l’Ufficio provvederà direttamente alla liquidazione del tributo dovuto, includendo la sanzione ridotta **pari al 10%** del tributo omesso, con un minimo di € 5,00, e gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione.

In caso di **infedeltà della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 50% al 100% del tributo non versato, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione **ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO IN CUI SI COMMESSA LA VIOLAZIONE** provvedendo ad eliminare l’infedeltà, presentando apposita dichiarazione, indicando tra le annotazioni la dicitura “*Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione*”.

Anche in questo caso l’Ufficio provvederà direttamente alla liquidazione del maggior tributo dovuto, includendo la sanzione ridotta **pari al 6,25%** del tributo omesso, con un minimo di € 6,00, e gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione.